N. 128-1/2026 p.u.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice designato,

letta la domanda depositata in data 2 giugno 2026 nell'interesse del sig. **Gianluca Zurru**, nato a Carbonia (SU) il 1° febbraio 1970, codice fiscale ZRRGLC70B01B745I, residente in Sant'Antioco (SU), via Oristano n. 10, con la quale è stata proposta, ai sensi degli artt. 67 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante piano avente durata di sessanta mesi e pagamento complessivo di euro 36.000,00, in n. 60 rate mensili di euro 600,00 ciascuna;

vista la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, predisposta dalla Gestore della crisi dott.ssa Florinda Garau;

visto il precedente decreto dell'11 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'integrazione della relazione dell'OCC, con particolare riferimento:

- alla ricostruzione analitica delle condizioni economiche del debitore all'epoca della concessione dei singoli finanziamenti;
- alla quantificazione dell'importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita secondo il criterio previsto dall'art. 68, comma 3, CCII;
- all'assunzione, con riferimento a ciascun finanziamento, di una posizione espressa sulla sussistenza del merito creditizio del ricorrente e sull'adeguatezza della valutazione effettuata dai soggetti finanziatori;

vista l'integrazione alla relazione particolareggiata depositata in data 15 settembre 2026 dalla dott.ssa Florinda Garau, nella qualità di Gestore della crisi;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato di avere contratto le obbligazioni per esigenze personali e familiari, estranee all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, e di versare in una situazione di sovraindebitamento, caratterizzata dall'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

rilevato che la domanda è corredata dall'elenco dei creditori, dall'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, dalla descrizione della consistenza e composizione del patrimonio, dall'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni,

dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione relativa alle entrate del debitore e del nucleo familiare, nonché dalla relazione dell'OCC;
rilevato che dall'integrazione depositata risulta una esposizione debitoria complessiva indicata in euro 95.709,67, composta da crediti prededucibili per euro 2.074,85, crediti privilegiati per euro 663,72 e crediti chirografari per euro 92.971,10, secondo la ricostruzione contenuta negli atti della procedura;
rilevato che il piano prevede il versamento complessivo di euro 36.000,00, mediante n. 60 rate mensili di euro 600,00, con soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione e le modalità indicate nel piano e nella relazione dell'OCC;
rilevato che il ricorrente ha indicato entrate nette mensili complessive del nucleo familiare pari a circa euro 2.580,00 e un fabbisogno mensile di euro 1.900,00, con disponibilità residua di euro 680,00 e rata di piano pari a euro 600,00;
rilevato che l'integrazione dell'OCC ha ricostruito, per ciascuna operazione di finanziamento esaminata, il reddito familiare considerato, il parametro riferibile alla composizione del nucleo, il minimo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita, gli impegni finanziari preesistenti e il carico rateale conseguente;
rilevato, in particolare, che l'OCC ha espresso valutazioni differenziate sulle singole operazioni, indicando la progressiva riduzione della capacità di rimborso e ritenendo insussistente il merito creditizio, secondo il parametro di cui all'art. 68, comma 3, CCII, quanto ai finanziamenti Agos del 26 novembre 2024 e Compass dell'11 aprile 2025;
rilevato che tali valutazioni sono state formulate dall'OCC sulla base della documentazione acquisita e ai fini propri della verifica richiesta dall'art. 68, comma 3, CCII, senza ricostruire l'istruttoria interna concretamente svolta dai singoli intermediari;
rilevato che l'art. 70, comma 1, CCII attribuisce al giudice il compito di verificare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità e, in caso positivo, di disporre la pubblicazione della proposta e del piano nonché la comunicazione ai creditori a cura dell'OCC;
rilevato che, allo stato degli atti, ricorrono le condizioni di ammissibilità della procedura e non emergono elementi ostativi alla prosecuzione del procedimento, ferme le verifiche demandate al giudice ai fini dell'omologazione;
rilevato che non risultano, allo stato, elementi idonei a ritenere integrata una condizione ostativa derivante da colpa grave, malafede o frode del debitore, né risultano documentati precedenti impedimenti all'accesso alla procedura;
ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'apertura della procedura e per l'avvio della fase di interlocuzione con i creditori;

ritenuto che non risulta formulata, nella domanda esaminata, una specifica istanza di sospensione dei procedimenti esecutivi e cautelari o di concessione di ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, comma 1, lett. c) ed e), 67, 68, 69 e 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dal sig. Gianluca Zurru, come sopra generalizzato;

dispone che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti siano pubblicati, a cura dell'OCC, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Cagliari o del Ministero della giustizia, secondo le modalità tecniche previste;

dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto la proposta, il piano e il presente provvedimento a tutti i creditori risultanti dagli atti della procedura, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata o gli altri recapiti previsti dalla legge;

assegna ai creditori il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC le eventuali osservazioni sulla proposta e sul piano;

dispone che, con la comunicazione ai creditori, l'OCC indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e avverta ciascun creditore che dovrà comunicare all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII;

dispone che, scaduto il termine assegnato ai creditori per le osservazioni, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice sull'esito delle comunicazioni e delle osservazioni eventualmente pervenute e proponga le modifiche al piano che ritenga necessarie;

dispone che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto e depositi nel fascicolo telematico la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione ai creditori e la pubblicazione della proposta e del piano;

riserva all'esito della fase di comunicazione e osservazioni ogni ulteriore provvedimento, compresa la verifica definitiva della fattibilità del piano e la decisione sull'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII;

dà atto che, non essendo stata proposta specifica istanza, con il presente decreto non vengono disposte le misure protettive previste dall'art. 70, comma 4, CCII;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Si comunichi.

Cagliari 09/11/2026

Il g.d.
Bruno Malagoli